



LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) impone alle aziende di **gestire i propri rifiuti in maniera organizzata secondo una serie di step ben definiti.**

Nello specifico, il Decreto, distingue, in base all'origine dei rifiuti, tra:

- **Rifiuti urbani**
- **Rifiuti speciali**, questi ultimi sono proprio i rifiuti prodotti da enti e imprese.
A loro volta, i "rifiuti speciali" delle aziende si distinguono, in base alla loro pericolosità, in:
 - **Rifiuti non pericolosi**
 - **Rifiuti pericolosi**

Le aziende, quindi, devono individuare, identificare e classificare i propri rifiuti assegnando a questi un codice chiamato CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) composto da 6 numeri.

Per attribuire il codice corretto è fondamentale conoscere in modo approfondito sia il processo produttivo che ha generato il rifiuto sia le specifiche caratteristiche di quest'ultimo. La responsabilità dell'attribuzione del codice CER al rifiuto è del produttore.

I codici CER dei rifiuti pericolosi sono identificati da un asterisco (es. 130110*: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati). Il codice CER può essere di 2 tipologie:

CODICE CER	
ASSOLUTO	A SPECCHIO
<p>Senza riferimenti a sostanze pericolose contenute. Il rifiuto a cui viene attribuito un codice CER assoluto è automaticamente considerato pericoloso indipendentemente dalle sostanze che lo compongono (es. 160601*: batterie al piombo).</p>	<p>Con riferimento a sostanze pericolose che possono essere contenute. In questo caso occorre un'analisi più approfondita del rifiuto (ad es. analisi chimica), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno in base alla concentrazione raggiunta dalle sostanze pericolose all'interno del rifiuto stesso (es. 150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Vs. 150203: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202).</p>

Una volta classificati i propri rifiuti, l'azienda deve predisporre un deposito temporaneo nel luogo di origine e produzione del rifiuto. Il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione a patto che i rifiuti:

- Siano distinti per categorie omogenee, semplificando, per codice CER.
- Siano correttamente imballati e etichettati, in relazione alle sostanze pericolose che contengono.
- Siano smaltiti rispettando dei limiti temporali o quantitativi a scelta del produttore, ossia:
 - con cadenza trimestrale indipendentemente dalla quantità.
 - al raggiungimento di 10 m3. In questo caso però, il deposito non può superare la durata di 1 anno.
- In caso di inquinanti organici persistenti (Pop), è necessario rispettare le relative norme tecniche previste per lo stoccaggio e l'imballaggio.

L'azienda deve poi occuparsi della tracciabilità dei propri rifiuti; in particolare, i rifiuti pericolosi sono soggetti alla registrazione sul "registro di carico e scarico" (che deve essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione).

L'azienda deve registrare, per ogni rifiuto, il carico e lo scarico sul registro entro 10 giorni rispettivamente dalla produzione o dal trasporto finalizzato al recupero/smaltimento. Il trasporto dei rifiuti pericolosi richiede poi la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (con le relative 4 copie per il produttore, il trasportatore, il destinatario, e l'ultima, a valle del processo, sempre per il produttore come prova della corretta gestione del rifiuto).

L'azienda deve poi assicurarsi:

- che il trasportatore sia iscritto alla categoria di riferimento dell'Albo gestori ambientali.
- che il destinatario del rifiuto sia autorizzato per lo stoccaggio e il trattamento del rifiuto.

Infine, **ogni anno** (quest'anno entro il 16 Giugno per i rifiuti prodotti nel 2020) **l'azienda deve compilare il MUD** (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) **necessario per comunicare al catasto dei rifiuti**, i rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell'anno precedente (con alcune eccezioni in base alla pericolosità dei rifiuti e alla tipologia di azienda).